

REGOLAMENTO (CEE) N. 3125/92 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 1992

relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, Montenegro e Serbia e della ex Repubblica iugoslava di Macedonia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che una gestione normale ed equilibrata dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sul commercio nel settore delle carni ovine e caprine, entrato in vigore il 1° gennaio 1981⁽¹⁾, in appresso denominato «accordo del 1981», adattato dall'accordo in forma di scambio di lettere del 1990, entrato in vigore il 1° gennaio 1989⁽²⁾, è risultata impraticabile a seguito degli avvenimenti prodottisi, a partire dal 1991, sul territorio di tale Repubblica; che la creazione di nuove repubbliche parzialmente riconosciute dalla Comunità ha fatto apparire circostanze eccezionali che giustificano una modifica delle condizioni nelle quali l'accordo del 1981 viene gestito;

considerando che per evitare, per talune nuove repubbliche, una soluzione di continuità nei flussi degli scambi tradizionalmente esistenti grazie all'accordo del 1981 è d'uopo, pur salvaguardando la sostanza dell'accordo medesimo, sospendere il sistema di gestione e prevedere, a titolo provvisorio, che sia esclusivamente la Comunità a gestire il regime convenuto; che conseguentemente il rilascio di un titolo d'importazione non deve più dipendere dalla presentazione di un titolo d'esportazione iugoslavo e che occorre garantire un'equa ripartizione dei quantitativi concordati tra le diverse repubbliche;

considerando che ai fini di detta equa ripartizione delle importazioni tra le repubbliche di cui trattasi è opportuno stabilire alcune regole che consentano di controllare l'origine dei prodotti importati;

considerando che il presente regolamento lascia impregiudicato il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio, del 1° giugno 1992, che proibisce gli scambi tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro⁽³⁾;

considerando che il presente regolamento lascia del pari impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del

12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La gestione del regime d'importazione di cui ai punti 9 e 10 dell'accordo del 1981 tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia sul commercio nel settore delle carni ovine e caprine e ai punti 2 e 3 dell'accordo di adeguamento del 1990 è sospesa e sostituita dal regime stabilito dal presente regolamento.

Articolo 2

1. Per garantire il rispetto dell'accordo del 1981, in particolare dei quantitativi ivi specificati, qualsiasi importazione di prodotti interessati dall'accordo è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁵⁾. Il rilascio di detto titolo è subordinato al deposito di una cauzione a garanzia dell'impegno di importare durante il periodo di validità del titolo medesimo. La cauzione viene integralmente o parzialmente incamerata se entro tale periodo l'operazione non è realizzata o è realizzata solo parzialmente.

2. Ogni domanda di titolo d'importazione deve essere scortata da un documento che precisi la Repubblica d'origine dei prodotti in questione.

3. All'atto del rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti di cui all'accordo del 1981, attenzione particolare dev'essere rivolta all'equa ripartizione dei titoli tra le diverse repubbliche, tenendo segnatamente conto della ripartizione della produzione tra queste ultime.

⁽¹⁾ GU n. L 137 del 23. 5. 1981, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 95 del 12. 4. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 89/227/CEE (GU n. L 93 del 6. 4. 1989, pag. 25).

⁽⁵⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2069/92 (GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 59).

4. Fintantoché sussiste il divieto di cui al regolamento (CEE) n. 1432/92, le domande di titoli d'importazione per i prodotti originari di Serbia e Montenegro sono respinte.

Articolo 3

1. Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

2. Le modalità d'applicazione riguardano in particolare :

a) il rilascio dei titoli d'importazione in base al criterio indicato all'articolo 2, paragrafo 3 e, se del caso, la definizione di regole relative all'origine dei prodotti in questione ;

b) la sospensione delle importazioni originarie delle varie repubbliche per il resto di un anno, se nel corso dello stesso :

— le importazioni originarie delle diverse repubbliche oltrepassano i quantitativi previsti dall'accordo del 1981, oppure

— le singole importazioni provenienti da una delle repubbliche superano i quantitativi stabiliti attenendosi al principio di equa ripartizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3 ;

c) la sorveglianza, con riferimento alle medie mensili, dei prezzi all'importazione nei vari Stati membri delle carcasse di agnello e degli animali vivi originari delle repubbliche cui si applica il presente regolamento ;

d) le garanzie di origine che le varie repubbliche devono fornire prima della richiesta dei titoli d'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 ;

e) la determinazione di eventuali misure da adottare nel caso in cui in uno Stato membro si registrasse una flessione dei prezzi delle carcasse di agnello o di quelli degli animali vivi, importati dalle repubbliche, rivelatrice dell'esistenza di un problema ;

f) le misure transitorie necessarie per agevolare il passaggio al regime d'importazione oggetto del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER